



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dr.ssa Rossella SCERBO | Presidente |
| Dr.ssa Ida CONTINO | Consigliere, relatore |
| Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER | Referendario |
| Dr. Salvatore Antonio SARDELLA | Referendario |
| Dr.ssa Sabina PINTO | Referendario |

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 28 maggio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 22 luglio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 89 del 21/04/2020 con la quale questa Sezione ha accertato la presenza di irregolarità nei rendiconti 2015-2017 e invitava il **Comune di Spadola (VV)** ad adottare misure correttive sin dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, riservandosi di verificare lo stato di attuazione delle misure dell'Ente ed il permanere delle criticità e irregolarità riscontrate con la citata deliberazione in sede di esame dei rendiconti 2018 e 2019;

VISTA la nota n. 1.873 dell'1/3/2021, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di Spadola (VV)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del biennio 2018-2019;

VISTA la nota prot. n. 1.519 del 28/04/2021 (prot. Corte dei conti n. 4.847 del 04/05/2021) con la quale, congiuntamente, il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTO il decreto n. 2/2022 con cui il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio dell'11.2.2022, il relatore, Consigliere Ida Contino.

FATTO

Il Comune di Spadola (VV) è stato recentemente destinatario della deliberazione n. 89/2020, con la quale questa Sezione procedeva all'analisi delle misure correttive adottate dal Comune sulla gestione finanziaria 2015/2017.

Nella testè citata delibera, la Sezione constatava il permanere di alcune criticità che avrebbero potuto evolvere in senso negativo, -mettendo così in pericolo, per il futuro, gli equilibri di bilancio; conseguentemente deliberava ulteriori misure correttive rinviandone la verifica dello stato di attuazione in sede di esame dei rendiconti 2018 e 2019.

Successivamente, con nota n. 1.873 dell'1/3/2021 il magistrato istruttore procedeva ad acquisire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del biennio 2018-2019 e, in particolare, sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) equilibri e "pareggio" di bilancio; 4) analisi della liquidità; 5) risultato di amministrazione e sua composizione; 6) recupero del disavanzo e utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 7) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 8) gestione dei residui; 9) entrate da recupero evasione tributaria; 9) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Con nota n. 1.519 del 28/04/2021 (prot. Corte dei conti n. 4.847 del 4/05/2021) il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti fornivano i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a

pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”*.

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *“I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le “specifiche pronunce di accertamento” delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente,

chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo

a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *“metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati”* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione:

- **l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019**: l'analisi verrà incentrata sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 1.873 dell'1/3/2021.

- **la presenza di eventuali anomalie ricorrenti e non rimosse**, tenuto conto delle criticità accertate con la deliberazione n. 89/2020.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta.

DELIBERAZIONE N. 89/2020: CRITICITÀ PERSISTENTI

Come indicato nelle premesse in fatto, in sede di analisi delle misure correttive adottate dall'Ente sui rendiconti 2015/2017, la Sezione accertava la presenza di criticità non superate.

Nello specifico, accertava il persistere della non corretta determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione all'1/1/2015 a causa della

sottostima del FCDE; la mancata adozione dei cronoprogrammi di spesa ai fini della formazione del FPV di parte capitale e quindi l'inattendibilità dello stesso nel triennio 2015/2017; la irregolare contabilizzazione del FAL nei rendiconti 2015 e 2016; la inattendibilità delle previsioni di bilancio con conseguente violazione del principio n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011.

Nel procedere all'analisi dei rendiconti 2018 e 2019, pertanto, la Sezione si soffermerà ad accertarne la persistenza.

I. EQUILIBRI E "PAREGGIO" DI BILANCIO.

L'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge di bilancio 2019 (L. 145 del 2018) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio, prevedendo che gli stessi, a decorrere dal 2019, soddisfano tale condizione laddove risulti verificato un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La verifica del conseguimento degli equilibri viene fatta a consuntivo, attraverso l'apposito "Prospetto" allegato al rendiconto della gestione (All. 10 del d.lgs. n. 118/2011), contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all'esercizio. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte *"il formale riferimento, secondo la lettera della legge, al risultato di competenza non rende meno rilevanti le voci relative agli equilibri di bilancio (risultato di competenza al netto degli accantonamenti) e agli equilibri complessivi (somma algebrica tra equilibri di bilancio e variazione degli accantonamenti fatta in sede di rendiconto) rilevate, a scopi conoscitivi, nel nuovo prospetto di verifica degli equilibri"* (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR; le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno inoltre affermato che *"Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).*

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi,

all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (deliberazione n. 20/SSRRCC/QMIG/2019).

Premesso tutto ciò, la Sezione ha chiesto al Comune di Spadola, con riferimento all'esercizio 2018, di trasmettere la certificazione del saldo di finanza pubblica. Con riguardo all'esercizio 2019, si ha chiesto invece di trasmettere il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (allegato n. 10 al rendiconto) e, nel caso in cui si fosse fatto ricorso ad indebitamento, di riferire sulle modalità di copertura (nell'esercizio in cui si è acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi) degli impegni di spesa finanziati dal debito, tenuto conto dei principi espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte circa la "lettura coordinata" delle disposizioni di cui alla all'art. 10, c. 3, della l. 243 del 2012 e all'art. 1, c. 821, l. 145 del 2018.

Il Comune ha trasmesso la certificazione del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018, dalla quale emerge un saldo tra entrate e spese finali pari a 53 migliaia di euro, sicché il pareggio di bilancio viene certificato "rispettato" per un valore non negativo pari al medesimo saldo.

Per quanto attiene al 2019, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 trasmesso con la nota n. 1.519 del 28/04/2021 emerge un risultato di competenza positivo (W1) pari a € 100.446,02, anche l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3) risultano dello stesso importo in quanto nel prospetto dell'equilibrio economico, la variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto e le risorse accantonate e vincolate nel bilancio dell'esercizio sono entrambe pari a zero.

Dall'esame dei dati del prospetto relativo all'equilibrio economico-finanziario emerge che alla voce F2 "Fondo anticipazione di liquidità" non viene indicato nessun valore sebbene, al 31/12/2019, risulti un FAL pari a € 20.000,00. Tale omissione, sebbene alteri la determinazione del risultato di competenza di parte corrente (rigo 01) riportato nell'importo di € 99.693,33, non inficia tuttavia la positività del risultato di competenza di cui al rigo W1 della certificazione determinato nell'importo di € 100.446,02.

Con la nota prot. 1.519/2021 non viene specificato se l'Ente abbia fatto ricorso a indebitamento.

II. ANALISI DELLA LIQUIDITÀ.

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *"I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria"* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo"*. Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un "bilancio di cassa", impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservando il loro *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. pari, nel 2018, a cinque dodicesimi (cfr. art. 1, c. 618, L. 205/2017) e, per l'esercizio 2019, a quattro dodicesimi (cfr. art. 1, c. 906, L. 145 del 2018) delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire a una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre secondo quanto fissato dall'art. 222 T.U.E.L. e/o da leggi che hanno esteso i limiti di tale norma. Il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a *"porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa"* (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Con la nota n. 1.519 del 28/04/2021 il Comune ha trasmesso la seguente tabella relativa alla composizione del fondo di cassa negli anni 2018 e 2019.

| Descrizione (Valori in euro) | 2018 | | 2019 | |
|------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | Conto tesoriere | Conto ente | Conto tesoriere | Conto ente |
| Fondo cassa al 31/12 di cui | | | | |
| fondi liberi | 275.532,59 | 275.532,59 | 182.074,57 | 182.074,57 |
| fondi vincolati | | | | |

Il fondo di cassa al 31/12 di ciascun esercizio indicato dall'Ente trova riscontro con il prospetto delle disponibilità liquide del SIOPE.

Da ulteriori verifiche è emerso, invece, che il valore del fondo di cassa all'1/1/2018 è stato erroneamente trasmesso alla BDAP nell'importo di € 295.591,90 in luogo di € 300.124,72, determinando l'inattendibilità, nella BDAP, del risultato di amministrazione (lett. A) che risulta pari a € 514.792,06 in luogo di € 519.324,88, giusta deliberazione consiliare n. 8 del 9/5/2019 approvativa del rendiconto 2018. Inoltre, anche con riferimento al fondo di cassa al 31/12/2019, dall'esame dell'atto consiliare approvativo del rendiconto (Deliberazione consiliare n. 6/2020) è emersa, nel prospetto del risultato di amministrazione, la errata indicazione del valore del fondo di cassa riportato nell'importo di € 344.801,31 in luogo di € 182.074,57.

Riguardo alla composizione della cassa, non emergono, nei due esercizi, valori afferenti a quote vincolate.

Il Comune, infatti, ha riportato nella tabella trasmessa un fondo di cassa al 31/12 degli esercizi 2018 e 2019 privo di quote vincolate. Tale condizione, tuttavia, non è supportata allo stato degli atti da documentazione istruttoria.

Peraltro, contrariamente a quanto rappresentato dall'Ente, dai dati SIOPE emerge che al 31/12/2018 gli incassi del titolo 4° (Entrate in conto capitale) sono complessivamente pari a € 128.418,99 mentre i pagamenti del titolo 2° (spese in conto capitale) ammontano a € 35.442,64, con una differenza di entrate in conto capitale rimosse e non pagate al 31/12/2018 pari a € 92.976,35. Si rileverebbe pertanto una consistenza di cassa vincolata al 31/12/2018.

L'Ente, oltre ad avere dichiarato di non avere fatto ricorso all'utilizzo di fondi di cassa vincolata, ha anche asserito di non avere attivato anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL. Quanto assunto dall'Ente trova, peraltro, riscontro nei dati di cassa del SIOPE.

Il Comune, inoltre, ha comunicato che nei due esercizi considerati non sono intervenute procedure esecutive/pignoramenti.

Con riferimento alle anticipazioni di liquidità erogate all'Ente, al loro ammortamento e alla loro rappresentazione in bilancio, il Comune ha trasmesso le seguenti tabelle.

| Anticipazione | Importo erogato | Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità alla data del 31/12 | Pagamenti effettuati | Importi restituiti per estinzione anticipata | Somme non utilizzate presenti in cassa | Debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12 |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------------|--|--|--|
| D.L. n. 35/2013 1ª tranche | 49.626,25 | 49.626,25 | 49.626,25 | 0 | 0 | 0 |
| D.L. n. 35/2013 2ª tranche | | | | | | |
| D.L. n. 102/2013 | | | | | | |
| D.L. n. 66/2014 art. 31 | | | | | | |
| D.L. n. 66/2014 art. 32 | | | | | | |
| D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6 | | | | | | |
| L. 145/2018, art. 1, c. 849 e ss. | | | | | | |
| art. 243 ter TUEL | | | | | | |
| art. 243 quinquies TUEL | | | | | | |

| Esercizio | D.L. 35/2013 | | D.L. 102/2013 | | D.L. 66/2014 | | D.L. 78/2015 | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | quota capitale | quota interessi | quota capitale | quota interessi | quota capitale | quota interessi | quota capitale | quota interessi |
| 2013 | 1.010,50 | 1.668,53 | | | | | | |
| 2014 | 1.080,89 | 1.598,14 | | | | | | |
| 2015 | 1.099,50 | 1.579,53 | | | | | | |
| 2016 | 1.157,57 | 1.631,43 | | | | | | |
| 2017 | 1.151,20 | 1.527,83 | | | | | | |
| 2018 | 1.119,45 | 1.559,58 | | | | | | |
| 2019 | 1.228,48 | 1.405,55 | | | | | | |

Dai prospetti sopra esposti, emerge che il Comune ha ottenuto una anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. n. 35/2013, il cui importo sarebbe pari a € 49.626,25. Tuttavia, dal precedente esame dei rendiconti 2015/2017 l'ammontare dell'anticipazione risultava complessivamente pari ad € 99.252,50 erogata in due tranche di € 49.626,25 ciascuna.

L'anticipazione di liquidità è rimborsata secondo il piano di restituzione indicato nella tabella sopra esposta; tuttavia, non risulta indicata, sebbene sia stato

esplicitamente richiesto in sede istruttoria, se gli interessi e la quota capitale siano state inserite in bilancio.

Tale irregolarità era stata già rilevata dalla Sezione per i rendiconti 2015/2017.

Considerazioni conclusive

In considerazione di quanto sopra esposto il Comune dovrà provvedere alla rettifica del valore del fondo di cassa all'1/1/2018 erroneamente comunicato alla BDAP. Dovrà inoltre correggere il valore del fondo di cassa del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2019 riportato nella deliberazione consiliare n. 6/2020, attraverso l'adozione di un atto deliberativo di rettifica.

I prospetti relativi all'anticipazione di liquidità trasmessi dall'Ente sono incompleti e riportano un valore parziale dell'anticipazione erogata. Come rilevato, il valore della tabella è errato in quanto riporta un importo pari alla metà dell'anticipazione ottenuta.

Inoltre, nel prosieguo (analisi risultato di amministrazione) si evidenzierà altresì una errata quantificazione del FAL. Su tale aspetto, nella documentazione istruttoria non vi è alcuna indicazione o precisazione, pertanto, nel rilevare l'anomalia chiediamo all'ente di chiarire e in ipotesi di errori di apportate le necessarie rettifiche.

Si rileva infine la reiterata carenza informativa nel riscontro istruttorio del Comune, con particolare riguardo alle modalità di contabilizzazione e rimborso dell'anticipazione di liquidità.

III. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di

amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..

Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria, concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2018 e 2019.

| Risultato di amministrazione | Gestione 2018 | | | Gestione 2019 | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | residui | competenza | totale | residui | competenza | totale |
| Fondo cassa al 1/1 | | | 300.124,74 | | | 275.532,59 |
| Riscossioni | 46.225,25 | 679.566,61 | 725.821,86 | 82.410,91 | 640.126,28 | 722.537,19 |
| Pagamenti | 214.111,02 | 536.302,97 | 750.413,99 | 249.673,42 | 566.321,79 | 815.995,21 |
| saldo di cassa al 31/12 | | | 275.532,61 | | | 182.074,57 |
| Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate | | | | | | |
| Fondo cassa al 31/12 | | | | | | 182.074,57 |
| Residui attivi | 529.222,43 | 146.187,94 | 675.410,37 | 592.999,46 | 335.435,97 | 928.435,43 |
| Residui passivi | 116.116,54 | 315.501,58 | 431.618,08 | 181.944,66 | 308.794,44 | 490.739,10 |
| FPV spesa corrente | | | | | | |
| FPV spesa conto capitale | | | | | | |
| Risultato amministrazione 31/12 | | | 519.324,90 | | | 619.770,90 |

Il risultato di amministrazione, nel biennio in esame, presenta una evoluzione positiva, con un importo di € 519.324,90 al 31.12.2018 e di € 619.770,90 al 31.12.2019.

Oltre alle criticità innanzi rilevate sulla corretta quantificazione del fondo cassa, si deve in primo luogo evidenziare che al 31/12 di ciascuno degli anni in esame, non viene iscritto alcun FPV. E' possibile che l'Ente, in sede di riaccertamento ordinario dei residui non abbia riscontrato, in applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, le condizioni per la costituzione del Fondo al fine di garantire la copertura finanziaria a spese imputate in esercizi successivi. Tuttavia, una tale condizione si verifica di rado nelle gestioni degli enti locali in quanto presuppone che tutte le obbligazioni passive dell'ente già impegnate siano esigibili nel medesimo esercizio in cui è accertata l'entrata.

Il Comune ha trasmesso i dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione, di seguito esposti:

| Composizione risultato di amministrazione | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Gestione 2018 | Gestione 2019 |
| Parte accantonata | 489.324,88 | 318.867,80 |
| di cui | | |
| x FCDE | | |
| x FAL | | |
| x contenzioso | | |
| x indennità fine mandato | | |
| x perdite società partecipate | | |
| x altri fondi spesa e rischi futuri | | |
| Parte vincolata | | 300.903,10 |
| di cui | | |
| x leggi e principi contabili | | |
| x trasferimenti | | |
| x contrazione mutui | | |
| x vincoli attribuiti dall'Ente | | |
| x altro | | |
| Parte destinata ad investimenti | | |
| Totale parte disponibile | | |

Come si può osservare, il prospetto relativo alla composizione dei risultati di amministrazione trasmesso dal Comune è incompleto in quanto non indica i valori relativi alle singole voci.

Tuttavia, dall'esame della deliberazione consiliare n. 8/2019 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2018, nonché dalla banca dati "Finanza locale", si può riscontrare che le quote accantonate del risultato di amministrazione dell'anno 2018 sono complessivamente pari a € 494.324,88, composte per € 471.211,32 dal FCDE, per € 10.000,00 dal Fondo contenzioso, per € 1.162,00 dal Fondo indennità di fine mandato e per € 11.951,56 dal Fondo anticipazione di

liquidità. Non sono presenti quote vincolate e pertanto **la parte disponibile del risultato di amministrazione ammonta a € 25.000,00.**

Per l'anno 2019, sulla base delle risultanze riportate nella deliberazione consiliare n. 6/2020 e dei dati comunicati alla BDAP, la parte accantonata del risultato di amministrazione ammonta ad € 318.867,80, composta per € 297.567,80 dal FCDE, per € 20.000,00 dal FAL e per € 1.300,00 da altri accantonamenti (TFM). Le quote vincolate ammontano a € 300.903,10 riferiti a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili. **La parte disponibile del risultato di amministrazione è pertanto pari a zero.**

Riguardo all'analisi dei dati sopra riportati non può essere da supporto la relazione dell'Organo di revisione contabile da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., L. n. 266/2005, in quanto non ancora acquisita alla banca dati della Sezione risultando allo stato "in compilazione".

In ogni caso, anche dall'esame dei dati in possesso della Sezione, emergono alcuni aspetti che richiedono un ulteriore approfondimento.

FAL

In particolare, nella composizione del risultato di amministrazione dell'anno 2018, risulta un Fondo anticipazione di liquidità pari a € 11.951,56, significativamente ridotto rispetto all'anno 2017 il cui valore iniziale era pari ad € 99.252,11.

Sul punto si sottolinea che l'Ente non ha mai rappresentato o trasmesso il piano di ammortamento dell'anticipazione ottenuta ai sensi del Dl. n. 35/2013. Peraltro la somma accantonata nel risultato 2018 appare maggiormente anomala in ragione della somma accantonata nel rendiconto 2019, pari ad € 20.000.

Occorre pertanto osservare che l'Ente reitera le violazioni contabili già rilevate in sede di esame dei rendiconti degli anni 2015/2017, circa la corretta contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

FCDE

Con riferimento al FCDE, il Comune, con la nota n. 1.519 del 28/04/2021 si è limitato a riferire che in sede di bilancio preventivo 2019 non si è avvalso della facoltà di ridurre lo stanziamento del FCDE come previsto dall'art. 1, comma 1.015 e ss. della L. n. 145/2018. Ha asserito, inoltre, che in sede di rendiconto 2019 non si è determinato disavanzo ripianabile ai sensi dell'art. 39 quater del D.L. n. 162/2019.

Riguardo alla quantificazione, si rileva che nel risultato di amministrazione anno 2018, il fondo accantonato è pari ad € 471.211,32 mentre nell'anno 2019, è pari ad € 297.567,80.

Tuttavia, l'Ente non ha trasmesso alla Sezione, come richiesto, la documentazione per consentire la verifica della congruità e della regolarità del calcolo. Né ha indicato se sia stata rispettata la percentuale di accantonamento, e se, nelle scritture contabili dell'Ente, persistano residui attivi provenienti dal 2017 o da esercizi precedenti. Inoltre, non sono state indicate le modalità di calcolo dell'accantonamento dell'anno 2018 e in particolare la rappresentazione analitica del calcolo per l'anno 2019 secondo il metodo ordinario (Appendice tecnica – esempio n. 5 – del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Per le motivazioni sopra esposte, gli accantonamenti del FCDE degli anni 2018 e 2019 non possono ritenersi attendibili.

Inoltre, la riduzione dell'accantonamento nel 2019 rispetto al 2018, pari ad € 173.643,52, non trova alcuna giustificazione agli atti.

Fondo contenzioso

L'Ente ha accantonato al 31.12.2018, a titolo di fondo contenzioso, la somma di € 10.000,00; tale accantonamento invero non è giustificato dalla relazione sottoscritta dal Responsabile del Settore legale (e/o dal Segretario comunale) e dall'Organo di revisione che riporti una ricognizione dei debiti potenziali, del contenzioso in essere, nonché le stime sul conseguente grado di soccombenza.

Tuttavia, l'Organo di revisione, nel questionario consuntivo 2018 inviato alla Corte dei conti in data 11/02/2020, alla Sezione I "Accantonamenti – verifica

congruità”, ha dichiarato che le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2 lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Nel rendiconto 2019, invece, non risultano accantonamenti a titolo di fondo contenzioso/passività potenziali.

Considerazioni conclusive

In considerazione di quanto sopra esposto, si richiama il Comune, in via preliminare, a una corretta e puntuale esposizione dei riscontri istruttori richiesti al fine di consentire, attraverso la completezza dei dati e delle informazioni, l'esercizio dei rituali controlli intestati a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Nel merito del punto esaminato, la Sezione rileva la inattendibilità dei risultati di amministrazione 2018 e 2019, parte disponibile, in conseguenza dell'errato accantonamento del FAL per entrambe gli anni, della inattendibilità del FCDE e del Fondo contenzioso con riferimento all'importo accantonato nell'anno 2018, nonché del mancato accantonamento nell'anno 2019.

Un' ultima considerazione viene svolta riguardo alla mancata acquisizione del questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

L'organo di revisione è tenuto annualmente alla compilazione del questionario sul bilancio consuntivo del Comune di propria competenza, da inviare a questa Sezione di controllo per consentire il rituale controllo di regolarità/legittimità sui bilanci e rendiconti. Tali relazioni/questionari, inoltre, realizzano il doveroso raccordo operativo tra organo di controllo interno ed esterno per la verifica dei profili gestionali e contabili di maggior rilievo, nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente locale.

La mancata trasmissione della relazione/questionario annuale da parte dell'organo di revisione, dunque, concretizza un grave inadempimento a un obbligo normativamente fissato, compromettendo altresì il corretto svolgimento del potere-dovere di controllo intestato alla magistratura contabile.

RECUPERO DEL DISAVANZO E UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Comune di Spadola, con la nota n. 1.519 del 28/4/2021, ha precisato di non avere conseguito disavanzi di amministrazione. Non sono fornite informazioni circa l'utilizzo di avanzi di amministrazione.

Tuttavia, dalle scritture contabili trasmesse alla BDAP non emergono utilizzi di avanzi di amministrazione.

IV. RISCOSSIONI DI COMPETENZA E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA.

Con la deliberazione n. 152/2019 la Sezione, sulla base dell'analisi svolta sui rendiconti degli anni dal 2015 al 2017, aveva evidenziato che il Comune di Spadola presentava difficoltà nel processo di riscossione delle entrate correnti.

Con la successiva deliberazione n. 89/2020, la Sezione prendeva atto di alcune misure indicate dal Comune con la deliberazione consiliare n. 2/2020, finalizzate all'incremento delle riscossioni anche con riferimento a quelle afferenti al recupero dell'evasione tributaria.

Dai dati trasmessi dall'Ente e riferiti agli anni 2018 e 2019 la situazione delle riscossioni non appare migliorata rispetto al triennio precedente, soprattutto per la gestione dei residui, come emerge dalle seguenti tabelle:

| Residui attivi correnti-entrate proprie 2018 | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | Residui conservati al 1/1 | Riscossioni in c/Residui | accertamenti c/residui | Riaccertamento residui | % riscosso/residui iniziali | % maggiori/minori residui conservati all' 1/1 | Residui da riportare al 31/12 | accertamenti in c/competenza | riscossioni in c/competenza | residui della competenza | % riscossione c/competenza | totale residui da riportare |
| | (a) | (b) | (c) | d = (c-a) | e = (b/a) | f = (d/a) | g = (c-b+/-d) | h | i | l = (h-i) | m = (i/h) | n = (+g+l) |
| TITOLO I | 341.494,30 | 42.636,55 | | | 12,49% | | 237.745,73 | 406.924,07 | 314.325,08 | 92.598,99 | 77,24% | 330.344,72 |
| di cui | | | | | | | | | | | | |
| imu | 1.590,05 | 1.590,05 | | | 100% | | - | 24.389,87 | 23.790,88 | 598,99 | 97,54% | 598,99 |
| tasi | 1.504,00 | 1.504,00 | | | 100% | | | | | - | | - |
| tarsu/tari/tares | 230.261,35 | 32.366,78 | | | 14% | | | 102.109,36 | 10.109,36 | 92.000,00 | 10% | 92.000,00 |
| TITOLO III | 244.841,97 | 590,3 | | | 0,24% | | 182.162,08 | 52.512,36 | 32.512,36 | 20.000,00 | 61,91% | 202.162,08 |
| di cui | | | | | | | | | | | | |
| Proventi acquedotto | 68.160,90 | 15,39 | | | 0% | | | | | - | | - |
| Canone depurazione e fognatura | 14.854,62 | 3,67 | | | 0% | | | | | - | | - |
| fitti attivi | 166,66 | 166,66 | | | 100% | | | | | - | | - |
| sanzioni codice strada | 0,00 | 0,00 | | | 0% | | - | | | - | | - |

| Residui attivi correnti- entrate proprie 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | Residui conservati al 1/1 | Riscossioni in c/Residui | accertamenti c/residui | Riaccertamento residui | % riscosso/residui iniziali | % maggiori/minori residui conservati all' 1/1 | Residui da riportare al 31/12 | accertamenti in c/competenza | riscossioni in c/competenza | residui della competenza | % riscossione c/competenza | totale residui da riportare |
| | (a) | (b) | (c) | d = (c-a) | e = (b/a) | f = (d/a) | g = (c-b+/-d) | h | i | l = (h-i) | m = (i/h) | n = (+g+i) |
| TITOLO I | 330.344,72 | 53.753,57 | | | 16,27% | | 276.591,15 | 433.206,87 | 307.206,87 | 126.000,00 | 70,91% | 402.591,15 |
| di cui | | | | | | | | | | | | |
| imu | 598,99 | 0,00 | | | 0% | | - | 27.148,17 | 2.148,17 | 25.000,00 | 7,91% | |
| tasi | 0,00 | | | | | | - | 10.721,50 | 10.721,50 | - | 100% | - |
| tarsu/tari/tares | 92.000,00 | 53.753,57 | | | 58% | | | 93.074,66 | 4.074,66 | 89.000,00 | 4% | |
| TITOLO III | 202.162,08 | 21.507,34 | | | 10,64% | | 180.654,74 | 98.347,41 | 26.397,41 | 71.950,00 | 26,84% | 252.604,74 |
| di cui | | | | | | | | | | | | |
| Proventi acquedotto | 0,00 | 19.800,00 | | | | | | | | | | |
| Canone depurazione e fognatura | 0,00 | 1.707,34 | | | | | | | | | | |
| fitti attivi | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | | | | |
| sanzioni codice strada | 0,00 | | | 0,00 | | | - | 500 | 500 | - | 100% | - |

Come si nota, la percentuale di riscossione dei residui del titolo I° è pari al 12,49% nel 2018, e al 16,27% nel 2019. Sul titolo III°, le riscossioni si attestano allo 0,24% nel 2018, e al 10,64% nel 2019.

Per quanto attiene alle entrate di competenza, l'Ente registra maggiori flussi delle riscossioni, anche se con una flessione nelle riscossioni del Titolo III° rispetto al titolo I°: le riscossioni del titolo I° negli anni 2018 e 2019, infatti, sono rispettivamente pari al 77,24% e al 70,91%, mentre quelle del titolo III° al 61,91% e al 26,84%.

Di seguito si riportano le tabelle del recupero dell'evasione tributaria:

| ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 2018 | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | residui all'01/01 | riscossioni in c/residui | residui riaccertati +/- | residui da riportare | previsione di competenza | accertamenti c/competenza | riscossioni c/competenza | residui da riportare della competenza | totale residui | FCDE di competenza | FCDE al 31/12/2018 |
| | a | b | c | d = (a-b+/-c) | e | f | g | h = (f-g) | l = (d+h) | l | m |
| Recupero evasione ICI/IMU | | | | 0 | | | | - | - | | |
| Recupero evasione TARSU/TARES/TARI | | | | 0 | | | | - | - | | |
| Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura | | | | 0 | | | | - | - | | |
| Recupero evasione altri tributi | | | | 0 | 500,00 | - | | - | - | | |
| TOTALE | | | | 0 | | | | - | - | | |

| ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 2019 | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | residui all'01/01 | riscossioni in c/residui | residui riaccertati +/- | residui da riportare | previsione di competenza | accertamenti c/competenza | riscossioni c/competenza | residui da riportare della competenza | totale residui | FCDE di competenza | FCDE al 31/12/2019 |
| | a | b | c | d = (a-b+/-c) | e | f | g | h = (f-g) | l = (d+h) | l | m |
| Recupero evasione ICI/IMU | | | | - | 27.331,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | | |
| Recupero evasione TARSU/TARES/TARI | | | | 0 | 22.200,00 | - | | - | - | 22.200,00 | 22.200,00 |
| Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura | | | | 0 | | | | - | - | | |
| Recupero evasione altri tributi | | | | 0 | 500 | - | - | - | - | | |
| TOTALE | | | | 0 | | | | - | - | | |

| ATTIVITA DI RECUPERO ANNUALITA PREGRESSE - IMU /ICI - | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------|
| Anno di competenza | Anno notifica provvedimenti | Importo provvedimenti notificati | Importo accertato al 31/12 dell'anno in cui è avvenuta la notifica | Importo riscosso al 31/12/2019 | Residuo attivo finale al 31/12/2019 | FCDE |
| PRE 2015 | | | | | | |
| 2015 | | | | | | |
| 2016 | | | | | | |
| 2017 | | | | | | |
| 2018 | | | | | | |
| 2019 | | | | | | |
| Totali | | | | | | |
| ATTIVITA DI RECUPERO ANNUALITA PREGRESSE - TARSU/TARI - | | | | | | |
| Anno di competenza | Anno notifica provvedimenti | Importo provvedimenti notificati | Importo accertato al 31/12 dell'anno in cui è avvenuta la notifica | Importo riscosso al 31/12/2019 | Residuo attivo finale al 31/12/2019 | FCDE |
| PRE 2015 | 2017 | | | 5.000,00 | | |
| 2015 | 2019 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 2016 | 2019 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2017 | 2019 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2018 | | | | | | |
| 2019 | | | | | | |
| Totali | | | | | | |
| ATTIVITA DI RECUPERO ANNUALITA PREGRESSE - Acqua Fognatura e depurazione | | | | | | |
| Anno di competenza | Importo Ruolo | Importo Accertato | Importo Riscosso al 31/12/2019 | Importo atti interruttivi della prescrizione notificati | Residuo attivo finale al 31/12/2019 | FCDE |
| PRE 2015 | | | | | | |
| 2015 | | | | | | |
| 2016 | | | | | | |
| 2017 | | | | | | |
| 2018 | | | | | | |
| 2019 | | | | | | |
| Totali | | | | | | |

Dai dati relativi al recupero dell'evasione tributaria riportati nelle tabelle trasmesse dal Comune emerge l'assenza di attività di recupero evasione tributaria nell'anno 2018, mentre nell'anno 2019 vi sono accertamenti e riscossioni per recupero ICI/IMU pari a € 12.000,00 e non vi sono accertamenti per Tarsu/Tares/Tari, sebbene le previsioni di competenza siano pari ad € 22.200,00. Con riferimento al prospetto relativo all'attività di recupero annualità pregresse risultano **notificati unicamente provvedimenti** per recupero Tarsu/Tari nell'anno 2019 e riferiti agli anni di competenza 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 26.500,00 di cui riscossi, al 31/12/2019, € 6.500,00. Sempre al 31.12.2019, risultano altresì riscosse € 5.000,00 riferite a Tarsu per annualità pregresse all'anno 2015; con

riferimento a tali ultime riscossioni si evidenzia che non risultano i correlati valori negli accertamenti dell'anno in cui è avvenuta la notifica dei relativi provvedimenti.

Si osserva infine, che l'Ente non ha posto in essere alcuna attività per il recupero dell'evasione tributaria relativa ai proventi del servizio idrico e per IMU/ICI.

Considerazioni conclusive.

La Sezione rileva che le riscossioni delle entrate proprie del Comune di Spadola non hanno mostrato miglioramenti rispetto al triennio 2015-2017. In particolare, le riscossioni in conto residui dei titoli I° e III° presentano, negli anni 2018/2019, una perdurante situazione di criticità.

Si invita l'Ente ad attivare misure concrete attraverso provvedimenti idonei ed immediati al fine di intensificare l'attività di recupero dei crediti.

Occorre che il Comune intensifichi anche l'attività di riscossione dell'evasione tributaria.

PAGAMENTI DI COMPETENZA E SITUAZIONE DEBITORIA.

La tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento dei, particolarmente onerosi, interessi moratori. Allo scopo di stimolare pagamenti tempestivi, l'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha fissato specifici obblighi di trasparenza in tema di tempi di pagamento delle P.A., imponendo agli enti l'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale e trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi/prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Nella medesima prospettiva l'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto - sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario -

attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 sopra richiamato: in caso di superamento degli anzidetti termini, la relazione deve indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Su tale assetto normativo è poi intervenuta la L. 145 del 2018 che ha fissato un complesso sistema di premi e sanzioni per gli enti locali. Per quanto attiene all'esercizio 2019 rilevano, anzitutto, le previsioni di cui all' art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge n. 145/2018 in virtù delle quali, nel corso del 2019, è consentito agli enti locali di variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80% dell'accantonamento quantificato nel pertinente allegato al bilancio. Occorre però che vengano osservate specifiche condizioni, cioè: dimostrazione dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti, riferito all'anno 2018, rispettoso dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 saldate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto, nonché consistenza dello *stock* di debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, inferiore di almeno il 10% rispetto a quello del 2017, nullo o costituito esclusivamente da debiti oggetto di contenzioso o in contestazione.

Tale facoltà di abbattimento dell'accantonamento al FCDE, con conseguente ampliamento della capacità di spesa, può essere esercitata anche dagli enti che, pur non soddisfacendo i suddetti criteri, rispettino le seguenti condizioni: che l'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019 e debitamente pubblicato, rispetti i termini di cui 18 all'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e le fatture ricevute nel semestre gennaio-giugno 2019 risultino pagate per un importo di almeno il 75% del totale ricevuto e che lo *stock* di debito commerciale residuo al 30 giugno 2019 si sia ridotto del 5% rispetto a quello calcolato al 31.12.2018, oppure sia nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Detti benefici non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini di legge, gli

indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo *ex art.* 33 d.lgs. n. 33/2013, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio del sistema SIOPE+ di cui all'art. 14, commi 8-*bis* e 8-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Nella seguente tabella si riporta la situazione dei pagamenti di competenza del Comune nel biennio 2018-2019:

| Residui passivi correnti 2018 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Residui conservati al 1/1 | Pagamenti in c/Residui | Impegni c/residui | riaccertamento residui | % Pagato/residui conservati all'01/01 | % minori residui /residui conservati al 1/1 | Residui passivi esercizi precedenti da riportare | impegni c/competenza | pagamenti | residui della competenza | totale residui da riportare al 31/12 |
| | a | b | c | d = (c-a) | e (b/a) | f(d/a) | g = (c-b) | h | i | l = (h-i) | m = (g+l) |
| TITOLO I | 303.866,97 | 181.070,75 | 269.892,25 | 33.974,72 | 59,59% | 11,18 | 88.821,50 | 596.513,33 | 427.207,26 | 169.306,07 | 258.127,57 |
| di cui | | | | | | | | | | | |
| Servizio RSU | 15.553,93 | 13.566,00 | 15.533,93 | -20,00 | 87,22% | -0,129 | 1.967,93 | 57.205,50 | 46.722,16 | 10.483,34 | 12.451,27 |
| Servizio Idrico/fognatura/depurazione | 6.903,40 | 5.403,38 | 6.903,40 | | 78,27% | 0,000 | 1.500,02 | 5.000,00 | 3.062,00 | 1.938,00 | 3.438,02 |

| Residui passivi correnti 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Residui conservati al 1/1 | Pagamenti in c/Residui | Impegni c/residui | riaccertamento residui | % Pagato/residui conservati all'01/01 | % minori residui /residui conservati al 1/1 | Residui passivi esercizi precedenti da riportare | impegni c/competenza | pagamenti | residui della competenza | totale residui da riportare al 31/12 |
| | a | b | c | d = (c-a) | e (b/a) | f(d/a) | g = (c-b) | h | i | l = (h-i) | m = (g+l) |
| TITOLO I | 258.127,57 | 105.180,88 | 258.127,57 | 0,00 | 40,75% | 0,00 | 152.946,69 | 538.690,09 | 432.076,38 | 106.613,71 | 259.560,40 |
| di cui | | | | | | | | | | | |
| Servizio RSU | 12.451,27 | 10.435,88 | 12.451,27 | 0,00 | 83,81% | 0,000 | 2.015,39 | 53.103,00 | 43.334,24 | 9.768,76 | 11.704,15 |
| Servizio Idrico/fognatura/depurazione | 3.438,02 | 750 | 3.438,02 | | 21,81% | 0,000 | 2.688,02 | 8.420,00 | 2.670,00 | 5.750,00 | 8.438,02 |

Dai dati sopra esposti emerge che i pagamenti in conto residui della spesa corrente seguono un andamento decrescente nei due anni all'esame; infatti, nell'anno 2018 sono pari al 59,59% dei residui conservati all'1/1 e nell'anno 2019 sono pari al 40,75%. Nella gestione di competenza i pagamenti raggiungono livelli più alti, nell'anno 2018, infatti, a fronte di impegni del titolo I° pari a € 596.513,33 i pagamenti ammontano a € 427.207,26, circa il 72%. Nell'anno 2019, gli impegni correnti ammontano a € 538.690,09 e i correlati pagamenti sono pari a € 432.076,38, circa l'80%.

Complessivamente, la situazione dei pagamenti correnti in c/residui riflette lo stato delle criticità rilevate per le correlate riscossioni, in conto competenza la performance migliora, il Comune dovrà necessariamente attuare misure idonee al fine di scongiurare in futuro l'eventualità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria (art. 222 del TUEL) o all'utilizzo di fondi di cassa vincolati (art. 195 del TUEL).

Per quanto riguarda la situazione debitoria, il Comune, con la nota n. 1.519 del 28/04/2021 ha riferito riguardo alla situazione nei confronti della Regione Calabria che non risultano debiti per fornitura idropotabile. Viene asserito inoltre, di avere assolto a tutti pagamenti per il Servizio conferimento dei rifiuti e che per l'anno 2020 la tariffa è stata regolarmente pagata all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO V.V.) che gestisce le procedure di smaltimento per la provincia di Vibo Valentia.

Riguardo ai debiti fuori bilancio, con la citata nota, viene comunicato che negli anni 2018 e 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

Considerazioni conclusive.

La Sezione rileva che, allo stato degli atti, la situazione dei pagamenti presenta criticità nella gestione in conto residui. Sulla base di quanto asserito dal Comune, non si evidenziano criticità nella sua situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria alla data del 31/12/2019.

ORGANISMI PARTECIPATI.

Il Comune di Spadola ha riferito di avere effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 29/12/2020 con riferimento all'anno 2019. Viene inoltre precisato che non sussistono contenziosi tra l'Ente e le società partecipate dall'Ente.

V. GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del biennio 2018-2019.

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)¹, nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni:

| Entrate 2018 | previsione definitiva competenza (a) | accertamenti c/comp (b) | % attendibilità delle previsioni (b/a) | incassi c/comp (c) | % riscossione c/comp. (c/b) |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| titolo I | 423.319,41 | 406.924,07 | 96,13% | 314.325,08 | 77,24% |
| titolo II | 169.342,27 | 141.722,84 | 83,69% | 129.722,84 | 91,53% |
| titolo III | 264.607,92 | 52.512,36 | 19,85% | 32.512,36 | 61,91% |
| titolo IV | 482.479,54 | 146.979,54 | 30,46% | 125.390,59 | 85,31% |
| titolo V | - | - | | - | - |
| titolo VI | - | - | | - | - |
| titolo VII | 150.000,00 | - | | - | - |
| titolo IX | 216.500,00 | 77.615,74 | 35,85 | 77.615,74 | 100,00% |
| | | | | | |
| Entrate 2019 | previsione definitiva competenza (a) | accertamenti c/comp (b) | % attendibilità delle previsioni (b/a) | incassi c/comp (c) | % riscossione c/comp. (c/b) |
| titolo I | 477.248,00 | 433.206,87 | 90,77% | 307.206,87 | 70,91% |
| titolo II | 200.686,00 | 132.506,14 | 66,03% | 125.506,14 | 94,72% |
| titolo III | 107.850,00 | 98.347,41 | 91,19% | 26.397,41 | 26,84% |
| titolo IV | 868.000,00 | 223.762,37 | 25,78% | 108.296,44 | 48,40% |
| titolo V | 0 | 0 | | 0 | |
| titolo VI | 0 | 0 | | 0 | |
| titolo VII | 150.000,00 | 0 | | 0 | |
| titolo IX | 237.000,00 | 87.739,46 | 37,02% | 72.719,42 | 82,88% |

¹ Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".

Dall'esame del prospetto che precede, emergono significative criticità in ordine all'attendibilità delle entrate dei titoli III° e IV° dell'anno 2018 ove rispetto alle previsioni di competenza, la percentuale degli accertamenti è pari al 19,85% e al 30,46%. Nell'anno 2019 si rileva un netto miglioramento dell'attendibilità delle previsioni del titolo III° che passa a una percentuale del 91,19%, mentre il titolo IV° passa al 25,78%.

Considerazioni conclusive

Il grado di attendibilità delle entrate finali dei titoli III° e IV° dell'anno 2018 evidenziano il permanere delle criticità già rilevate dalla Sezione con la deliberazione n. 152/2019 e confermate con la successiva deliberazione n. 89/2020. Nell'anno 2019 si osserva un netto miglioramento delle previsioni del titolo III°, permanendo, per il titolo IV°, una condizione di inattendibilità delle previsioni. Ciò dimostra che l'Ente ha perseverato nella irregolare gestione contabile delle previsioni del piano annuale delle opere pubbliche, iscrivendo in bilancio entrate per opere di investimento prive dei requisiti giuridici; tale aspetto è stato già oggetto di rilievo da parte della Sezione nell'esame dei rendiconti 2015/2017. Pertanto, la Sezione rileva che anche nella gestione del bilancio 2018 e per il titolo IV° del bilancio 2019, viene reiterata la violazione del principio n. 5 dell'attendibilità, della veridicità, correttezza e comprensibilità (allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011).

P.Q.M.

A conclusione dell'esame svolte ex art. 1, c. 166 e ss., L. 266/2005 la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria

ACCERTA

Le seguenti criticità:

- Errata trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2018 alla DBAP;

- Inadempienza dell'Organo di revisione in ordine alla compilazione del questionario sul rendiconto 2019, da inviare a questa Sezione di controllo per consentire il rituale controllo di regolarità/legittimità sui bilanci e rendiconti degli enti locali, secondo quanto prescritto dall'art. 1, co. 166 e ss, legge 266/2005 e dal D.L. n. 174/2012 (convertito in legge n. 213/2012) e quindi trasfuso nell'art. 148 bis del TUEL.
- Parziale riscontro istruttorio in ordine all'ammontare, alle modalità di contabilizzazione e al rimborso dell'anticipazione di liquidità, nonché alla composizione del risultato di amministrazione degli anni 2018 e 2019;
- Inattendibilità del risultato di amministrazione (parte disponibile) degli anni 2018 e 2019 con riferimento:
 - all'errato accantonamento del FAL;
 - alla determinazione dell'accantonamento del FCDE;
 - alla quantificazione del fondo contenzioso per l'anno 2018, nonché al mancato accantonamento nell'anno 2019.
- Perdurare delle criticità nelle riscossioni in conto residui delle entrate correnti e inadeguatezza dell'attività relativa al contrasto dell'evasione tributaria, con particolare riferimento alle annualità pregresse al 2015 per ICI e per il servizio idrico;
- Perdurare delle criticità in ordine all'attendibilità delle previsioni delle entrate del titolo IV° nei bilanci degli anni 2018 e 2019.

DISPONE

Che il Comune di Spadola (VV) adotti e fornisca, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive ed i chiarimenti di seguito indicati e, in particolare, è necessario che detto Ente:

- 1) Provveda alla correzione dei dati contabili del rendiconto 2018 erroneamente trasmessi alla BDAP, secondo le procedure previste dall'art. 13, comma 1, della L. n. 196/2009 e del D.M. 12 maggio 2016.

- 2) Vigili affinché l'Organo di revisione provveda alla compilazione e all'invio del questionario del rendiconto 2019 a questa Sezione di controllo (a mezzo piattaforma ConTe).
- 3) Chiarisca le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità nei bilanci degli esercizi finanziari 2018 e 2019, nonché della determinazione del FAL accantonato nell'ipotesi di errore provveda direttamente alla correzione dei dati nel rendiconto che sarà prossimamente approvato.
- 4) Verifichi la corretta determinazione dell'accantonamento del FCDE effettuata in entrambe i rendiconti esaminati; nell'ipotesi di errore provveda direttamente alla correzione dei dati nel rendiconto che sarà prossimamente approvato.
- 5) Monitori la mole dei residui attivi e passivi, adottando ogni misura utile a migliorare l'efficienza della riscossione delle entrate e adotti misure gestionali urgenti rivolte a migliorare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- 6) Assuma i provvedimenti necessari al fine di ristabilire gli equilibri di bilancio in presenza di fattori conseguenti ai rilievi e alle criticità emerse con la presente deliberazione e derivati da pregresse erronee valutazioni;
- 7) Adotti ogni ulteriore misura correttiva segnalata in parte motiva.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Spadola (VV) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Spadola (VV).

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato, nella Camera di consiglio dell'11.2.2022.

Il Consigliere

Ida Contino



IDA CONTINO
CORTE DEI CONTI
25.02.2022 13:31:13
GMT+00:00

Il Presidente

Rossella Scerbo



ROSSELLA SCERBO
CORTE DEI CONTI
27.02.2022 15:57:35
GMT+00:00

Depositata in segreteria il

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO



ELENA RUSSO
CORTE DEI CONTI
28.02.2022
11:30:35
GMT+01:00